

STATUTO

**MARY POPPINS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELLAMMARE DI STABIA NA
VIA SCHITO 129

Numero REA: NA - 1122955

Codice fiscale: 10664521217

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-11-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al numero

44895 di raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO PRIMO) E' costituita con sede in Castellammare di Stabia la società cooperativa sociale denominata **"MARY POPPINS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**.

La Cooperativa potrà istituire, nei modi previsti dalla legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO SECONDO) La Cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2070.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO TERZO) La società cooperativa non ha scopo di lucro nè di speculazione privata; è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2513, 2514, 2515 codice civile, operando prevalentemente con i propri soci, e si propone di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con persone non socie.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo ed all'oggetto della cooperativa e pertanto di effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

ARTICOLO QUARTO) La Cooperativa intende svolgere le attività previste dall'articolo 1 comma 1 lettera a) della legge 381/91 consistenti nella gestione dei seguenti servizi:

- la gestione di case di riposo per anziani, case albergo per anziani, r.s.a., comunità tutelari per persone non autosufficienti, comunità alloggio, residenze protette, case famiglia ed altre strutture residenziali e semiresidenziali rivolte all'accoglienza di persone anziane, minori e/o disagiate o comunque incapaci di condurre una vita autonoma;
- il servizio di trasporto, accompagnamento ed assistenza scolastica alunni e disabili o portatori di handicap; le predette attività potranno essere svolte dalla società in conformità alle disposizioni di legge, a favore di soggetti privati e/o pubblici di qualsiasi genere e/o natura;
- la gestione di impianti polivalenti per la cultura, lo sport, lo svago e lo sviluppo psico – fisico degli utenti;
- la gestione di servizi di assistenza domiciliare, medica, infermieristica, psico-sociale, di sostegno e riabilitazione per gli anziani, handicappati, minori, infermi, e soggetti svantaggiati;
- la gestione di servizi sociali quali il recupero e reinserimento in società dei tossicodipendenti e delle persone svantaggiate in genere;

- la gestione asili nido, scuole materne, primarie e secondarie, centri polivalenti, centri polifunzionali, baby parking ed affini;
- l'istituzione, la conduzione e la gestione in conto proprio o di terzi, sia per enti pubblici che privati di servizi di mensa e ristorazione con relativi servizi di confezionamento, somministrazione, distribuzione, veicolazione pasti e pulizia;
- l'organizzazione e la gestione di meeting, cerimonie, congressi, feste e ricorrenze di ogni genere, con relativi servizi di animazione, e di intrattenimento nonché la somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche presso strutture proprie, di terzi o a domicilio con la fornitura di tutta la relativa attrezzatura che si rendesse necessaria;
- l'organizzazione e lo svolgimento di ricerche nei campi sociologico, psico sociale, giuridico, economico e della comunicazione con assistenza tecnica e organizzativa nei suddetti ambiti sia per enti pubblici e/o privati;
- l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione e qualificazione professionale e/ personale.

La società può inoltre istituire, costruire, acquistare ed affittare attrezzature ed impianti atti al conseguimento degli scopi sociali, riceverli in comodato o in fitto da enti pubblici o privati.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società può esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di enti pubblici e privati. Per il conseguimento di efficaci benefici sociali nell'ambito delle attività svolte, la cooperativa può avvalersi dell'opera di obiettori di coscienza in servizio

civile, previa intenzione con il ministero competente.

La società può, inoltre, compiere tutte le operazioni utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Possono essere svolte le attività che siano connesse e strumentali a quelle prescelte statutariamente tra quelle imperativamente stabilite dal legislatore (ad esempio servizi di pulizia per le case di riposo, oppure servizi di mensa e/o giardinaggio).

Può pertanto comprare, vendere, locare mobili ed immobili, sottoscrivere mutui e finanziamenti, concedendo le garanzie richieste; può anche assumere sia direttamente che indirettamente partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese svolgenti attività analoghe, affini o connesse alla propria sia in Italia che all'estero, liquidare e cedere partecipazioni. La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione del suo oggetto, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa si propone inoltre lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale attraverso la realizzazione di programmi pluriennali.

ARTICOLO QUINTO) La società cooperativa è regolata dalla disciplina dettata per le società a responsabilità limitata e ne segue le norme in quanto compatibili.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO SESTO) Il numero dei soci è quello previsto dall'articolo 2522 c.c..

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche e giuridiche aventi capacità di agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori

di cui all'oggetto della cooperativa e possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere ammessi anche soci finanziatori con i limiti e con le modalità previste dall'articolo 2526 codice civile.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 numero 381 possono entrare a far parte della cooperativa soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

La prestazione dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 novembre 1991, numero 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

Possono aderire alla cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, numero 381.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

ARTICOLO SETTIMO) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente i requisiti previsti dallo statuto.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui innanzi e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate delibera sulla domanda, ai sensi dell'articolo 2528 codice civile.

Le modalità di ammissione dei soci sono regolate secondo il principio di non discriminazione.

ARTICOLO OTTAVO) I soci sono inoltre obbligati:

- a) all'osservanza dello statuto;
- b) a partecipare, se persone fisiche, conferendo il proprio lavoro all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa;
- c) a versare l'importo della quota sottoscritta.

I soci sono inoltre tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto della normativa in materia vigente al tempo.

TITOLO IV

RECESSO-DECADENZA-ESCLUSIONE-

ARTICOLO NONO) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e morte.

ARTICOLO DECIMO) Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che abbia perso i requisiti per l'ammissione e non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

L'organo amministrativo si pronuncia sui motivi che legittimano il recesso, che diviene efficace al momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della relativa domanda.

Il recesso determina l'estinzione dei rapporti mutualistici con decorrenza alla chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è comunicato tre mesi prima, in caso contrario dall'esercizio successivo

ARTICOLO UNDICESIMO) L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) moroso ai sensi dell'articolo 2531 codice civile;
- b) dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o condannato con sentenza che importi interdizione dai pubblici uffici;
- c) gravemente inadempiente in ordine alle obbligazioni derivanti dallo statuto, dal contratto sociale, dal regolamento o rapporto mutualistico, alle deliberazioni legalmente adottate, o alla legge;
- d) che svolga attività in concorrenza o attività contrarie agli interessi sociali;
- e) che abbia perso i requisiti di cui all'articolo sesto;
- f) negli altri casi previsti dalla legge.

ARTICOLO DODICESIMO) Le deliberazioni in materia di decadenza ed esclusione sono adottate dagli amministratori e devono essere comunicate ai soci esclusi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO TREDICESIMO) In caso di morte di un socio gli eredi possono subentrare nella quota se sono in possesso dei requisiti per l'ammissione. Il subentro diviene efficace dall'iscrizione nel libro dei soci.

ARTICOLO QUATTORDICESIMO) I soci receduti o esclusi e gli eredi dei soci defunti hanno diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate liquidate sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento ha avuto luogo, entro sei mesi dalla relativa approvazione.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO QUINDICESIMO) Per le obbligazioni sociali risponde soltanto

la società con il suo patrimonio.

ARTICOLO SEDICESIMO) La partecipazione di ciascun socio non può essere determinata in un ammontare superiore a centomila euro.

ARTICOLO DICIASSETTESIMO) Le quote o azioni detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione degli amministratori ai sensi dell'articolo 2580 codice civile.

Le azioni nominative detenute dai soci finanziatori sono liberamente trasferibili.

ARTICOLO DICIOTTESIMO) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO DICIANNOVESIMO) Gli utili netti annuali di gestione, risultanti dal bilancio, saranno così destinati:

- a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo dodici della legge 16 dicembre 1977, numero 904;
- b) nella misura del 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo cinque del D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947, numero 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al ministero del lavoro;
- c) alla distribuzione ai soci dei dividendi in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto

al capitale effettivamente versato;

d) alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare i residui attivi, previo accantonamento del prescritto trenta per cento alla riserva legale e fatto salvo quanto indicato nella lettera b), ad eventuali riserve straordinarie indivisibili in conformità all'articolo 12 della legge 904.

L'Assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni in misura proporzionale alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, oppure mediante l'emissione di strumenti finanziari.

ARTICOLO VENTESIMO) E' fatto divieto di distribuire riserve ai soci durante la vita della società.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO VENTUNESIMO) Sono organi sociali:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo.

ARTICOLO VENTIDUESIMO) L'assemblea dei soci.

L'assemblea deve essere convocata mediante raccomandata o con avviso recapitato a mano e debitamente sottoscritto dal socio per ricevuta,

contenente l'ordine del giorno, il luogo, (nella sede o altrove purché nella Regione Campania) e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da inviarsi a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

ARTICOLO VENTITREESIMO) L'assemblea, in ordine a qualsiasi tipo di decisione, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea, in ordine a qualsiasi tipo di decisione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

ARTICOLO VENTQUATTRESIMO) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci cooperatori e finanziatori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio. In ogni caso ciascun socio non può rappresentarne più di dieci.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota o delle azioni nominative possedute.

Ogni socio finanziatore può avere più voti fino ad un massimo di cinque, inoltre i voti attribuiti ai soci finanziatori non possono mai superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, ai sensi dell'articolo 2526 comma due codice civile.

ARTICOLO VENTICINQUESIMO) L'assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

ARTICOLO VENTISEIESIMO) Amministrazione.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo dura in carica per tre esercizi.

Gli amministratori devono avere requisiti specifici di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle leggi e dalle consuetudini per lo svolgimento dell'attività.

ARTICOLO VENTISETTESIMO) Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dalla legge e dalle seguenti pattuizioni:

- si compone di un numero variabile, da determinarsi da parte dei soci, da tre a cinque membri;
- si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno due amministratori o dei sindaci. La convocazione deve avvenire per iscritto almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi in cui sussistano oggettive ragioni di urgenza, con telegramma almeno un giorno prima;
- il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un Presidente ed un segretario;
- le deliberazioni sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono anche essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base di consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori, devono risultare con chiarezza l'argomento e l'oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Tali decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio di amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori oppure ad un comitato esecutivo.

Il consiglio di amministrazione assume il ruolo di Datore di Lavoro nella sua interezza concernente il potere deliberativo per tutto quanto attiene ai rapporti di lavoro. A tal proposito si precisa che spetterà al Consiglio di Amministrazione nella sua interezza inteso come organo, ogni potere deliberativo atto a formare la volontà dell'ente per tutto quanto attiene alla qualità di datore di lavoro e con ciò il potere di assumere e licenziare personale anche con qualifica di quadro e di dirigente, l'onere ed il potere di esercitare tutte le funzioni organizzative e dispositive, di vigilanza e controllo che competono agli imprenditori anche in materia di infortunistica, igiene sul lavoro, tutela della privacy e tutela dell'ambiente naturale relative all'azienda.

ARTICOLO VENTOTTESIMO) La rappresentanza legale della società di

fronte ai terzi ed in giudizio compete al presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO VENTINOVESIMO) Organo di controllo

L'organo di controllo ed il revisore legale possono esseri nominati facoltativamente.

Ricorrendo i presupposti previsti dall'articolo 2477 cod. civ. e negli altri casi previsti dalla legge, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria. In tali casi l'organo di controllo esercita, altresì, la revisione legale dei conti, ma è in facoltà dei soci affidare quest'ultima ad un revisore.

All'uopo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e ss. cod. civ.

L'organo di controllo deve avere requisiti specifici di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle leggi e dalle consuetudini per lo svolgimento dell'attività.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO TRENTESIMO) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO TRENTUNESIMO) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo undici della legge del 31 gennaio 1992 numero 59.

TITOLO VIII

BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 2478 bis c.c. il bilancio sociale deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o in un maggior termine comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione di cui all'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

TITOLO IX

SCRITTURE CONTABILI

ARTICOLO TRENTADUESIMO) La società deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, ai sensi di legge.

Deve, inoltre, essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO TRENTATREESIMO) Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere in fatto assolutamente osservate.

ARTICOLO TRENTAQUATTRESIMO) Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

FIRMATO: CONCETTA ANGELLOTTI - EMILIA MILO - CRISCUOLO

PASQUALINA - TOMMASO D'AMARO NOTAIO, Sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO
CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23, COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005, AD USO
REGISTRO IMPRESE.
IMPOSTA DI BOLLO ESENTE